

REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALLE INDENNITA' DI LEGGE PER MALATTIA ED INFORTUNIO PER GLI OPERAI AGRICOLI E I CONTRIBUTI E INCENTIVI PREVISTI DALL'ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI POTENZA.

Art. 1

Ai lavoratori dipendenti da Aziende Agricole private, ricadenti nel territorio della Provincia di Potenza, rientranti nell'ambito di applicazione del C.C.N.L. e Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, viene corrisposta dall'EBAT in conformità a quanto previsto dall'art. 58 del suddetto contratto nazionale di categoria e successive modificazioni, un' integrazione economica al trattamento di legge in caso di malattia e/o di infortunio sul lavoro, secondo le norme e le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 2

Per avere diritto alla prestazione di cui al precedente articolo il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Sopravvenienza dell'evento morboso in costanza di rapporto con le Aziende di cui al precedente art. 1, ovvero in periodo di licenziamento o di sospensione dal lavoro da non oltre 180 giorni;
- b) Versamento da parte del datore di lavoro del contributo di cui al C.P.L. vigente e successive modificazioni per l'anno a cui si riferisce l'integrazione;
- c) L'avvenuto pagamento delle indennità di legge, per i periodi di malattia o di Infortunio sul lavoro o di maternità per i quali si richiede l'integrazione dell'EBAT da parte dell'INPS o dell'INAIL;
- d) Certificazione del datore di lavoro
- e) Di non avere percepito, né dover percepire direttamente dal datore di lavoro analogo trattamento a quello dell'EBAT.

Art. 3

L'integrazione sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia o di infortunio a carico dell'INPS e dell'INAIL con le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 4

Indennità integrativa per malattia. L'importo dell'Indennità integrativa a carico dell'EBAT e il limite massimo di giornate indennizzabili per malattia sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo.

L'importo dell'indennità integrativa giornaliera è di € 10,00. Tale somma verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni indennizzabili annui a decorrere dal 4° giorno di malattia consecutivo, per singolo evento morboso. In caso di ricovero ospedaliero, fermi restando i limiti di cui al comma precedente, l'interessato dovrà produrre la cartella clinica, esente dai dati sensibili.

Indennità integrativa per infortunio. L'importo dell'indennità integrativa a carico dell'EBAT e il limite massimo di giornate indennizzabili per l'infortunio sono deliberati annualmente dal Comitato di Gestione in relazione all'andamento finanziario del Fondo. L'importo della Indennità integrativa è di € 12,00. Tale somma verrà corrisposta per un massimo di 40 giorni indennizzabili annui a decorrere dal 5° giorno di infortunio sul lavoro consecutivo, per singolo evento.

Al prospetto di liquidazione INAIL in originale va allegata la denuncia di infortunio redatta dal medico che per primo ha prestato assistenza al lavoratore.

I periodi di carenza, tre giorni in caso di malattia e quattro giorni in caso di infortunio saranno indennizzati dall'EBAT con un contributo al 100%

Contributo una tantum per maternità. Alla lavoratrice agricola o al lavoratore padre nonché al datore di lavoro padre o madre del nascituro, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dopo il parto spetterà un contributo pari a euro 1000,00. La richiesta dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data della nascita.

Contributo per rimborso spese mediche, alle imprese agricole che sottopongono i propri dipendenti alle visite mediche sarà corrisposto dall'EBAT per ogni singolo lavoratore un contributo di 10,00 euro.

Contributi spese alla scolarità

Ai figli dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro che frequentano le scuole sarà concesso dall'EBAT un contributo buono libri

ASILO NIDO.	EURO 50,00
SCUOLE ELEMENTARI	EURO 50,00
SCUOLE MEDIE	EURO 100,00
SCUOLE SUPERIORI	EURO 150,00
UNIVERSITA'.	EURO 200,00

Il servizio verrà erogato nell'ambito di un budget specifico prefissato annualmente e compatibilmente con il bilancio complessivo dell'Ente Bilaterale.

Per l'anno 2021 saranno previsti le seguenti prestazioni come deliberato dal Comitato di Gestione

Integrazione Malattia e Infortunio secondo quanto specificato nell'allegato tabella A.

Contributo per spese alla scolarità, secondo quanto specificato nell'allegato tabella B.

Contributo rimborso spese per visite mediche, secondo quanto specificato nell'allegato tabella C

Contributo una tantum per maternità, secondo quanto specificato nell'allegato tabella D

Art. 5

Per la richiesta della prestazione il lavoratore deve inoltrare all'EBAT, anche tramite l'organizzazione sindacale, alla quale aderisce o conferisce mandato (firmataria del contratto provinciale di lavoro della categoria, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Coldiretti, Cia, Confagricoltura la relativa domanda compilata sull'apposito modulo predisposto dal comitato di Gestione dell'EBAT.

La domanda deve essere presentata all'EBAT entro il 180° giorno dalla avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS o dell'INAIL, direttamente o con raccomandata con A.R., PEC oppure tramite l'organizzazione sindacale o Padronato a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

Art. 6

La documentazione, relativa la prestazione di legge rilasciata dall'ente preposto all'atto del pagamento dell'indennità dovuta, è elemento necessario per la determinazione del periodo di inizio e termine dell'evento morboso integrabile dall'EBAT.

Documentazione da prodursi in originale.

Art. 7

Le domande pervenute che in sede di esame dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino all'integrazione richiesta, la quale deve pervenire all'EBAT entro 60 gg. Trascorso tale termine la domanda verrà rigettata.

Art.8

L'avvenuta liquidazione, sospensione, reiezione della domanda, verrà comunicata dall'EBAT alla organizzazione che ha in carico la pratica, o in difetto, direttamente al lavoratore interessato.

Art. 9

Le domande vengono respinte dall'EBAT quando:

- a) La presentazione della domanda sia avvenuta oltre i termini dell'art. 5;
- b) Il lavoratore non sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- c) Per la stessa prestazione il lavoratore sia già stato liquidato dall'EBAT;
- d) L'EBAT ravvisi elementi di illegittimità in ordine alla domanda o alla documentazione allegata.

Art. 10

Per quanto non previsto o solo parzialmente previsto dal presente regolamento, ovvero per le modifiche che si rendessero necessarie, il Comitato di Gestione, adotterà apposite delibere.

Art.11

Il presidente o in sua assenza il vice-presidente, con proprie determine, provvede al funzionamento ordinario degli uffici dell'Ente

Art. 12

Il versamento dei contributi all'EBAT avverrà unitamente alla riscossione trimestrali dei Contributi Agricoli Unificati tramite il mod. F24.

In mancanza di tale versamento non saranno garantiti prestazioni e servizi, sia ai lavoratori che alle imprese.

Art. 13

L'EBAT si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie al versamento dei contributi dovuti dalle aziende inadempienti, adottando provvedimenti previsti dalla legge e dalla contrattazione

Art.14

L'EBAT di Potenza ha sede operativa in via V. Verrastro 29

PEC ebatpotenza@pec.it

Art. 15

Le eventuali controversie di interpretazione verranno esaminate e decise dal Comitato di Gestione dell'Ente Bilaterale.

Privacy e tutela dati personali

EBAT di Potenza con sede operativa in via V. Verrastro 29, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679" e nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e integrità così come sanciti dal Regolamento UE., si impegna al trattamento di tutti i dati conferiti dalle aziende, dai loro consulenti e centri servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione e contribuzione saranno strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del rapporto associativo – contrattuale con l'ente.

Le modalità di trattamento dati e le procedure effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici necessarie per il fine indicato avverrà con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità di EBAT, attribuite dallo statuto e della contrattazione provinciale e nazionale tra le parti del settore.

I dipendenti e le aziende hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o verificarne l'utilizzo fatto dall'EBAT.

Altresì hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito. Essi non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati, oltre che alle parti sociali costitutive di EBAT, anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzionali alla esecuzione e prosecuzione del rapporto associativo – contrattuale.